



COMUNICATO UFFICIALE N. 252 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 322/AA al N. 328/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 322/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 301 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro BERETTA, Marco MELONE e della società USD LEVICO TERME, avente ad oggetto la seguente condotta:

SANDRO BERETTA, Presidente della Società USD Levico Terme, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per non avere adempiuto, almeno fino al 5 febbraio 2021, all'obbligo di Tesseramento del Sig. Marco Melone consentendo che il medesimo svolgesse attività di fatto a favore della Società USD Levico Terme nella stagione sportiva 2020-2021;

MARCO MELONE, allenatore UEFA A, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 35, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dagli artt. 37 e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere prestato nella stagione sportiva 2020-2021 l'attività di dirigente per la società USD Levico Terme senza aver preventivamente chiesto la sospensione volontaria presso il Settore Tecnico F.I.G.C. e, almeno fino al 5 febbraio 2021, in assenza di tesseramento;

USD LEVICO TERME, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sandro BERETTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD LEVICO TERME, e dal Sig. Marco MELONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Sandro BERETTA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco MELONE, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società USD LEVICO TERME;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 323/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 521 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mohammed GANOUAR, e della società U.S.D. FUTSAL ESTE SME 1999 avente ad oggetto la seguente condotta:

MOHAMMED GANOUAR, calciatore tesserato per la società S.P. TORREGLIA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, ed all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., che venendo meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, a distanza di 19 giorni ha sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento con altra società;

U.S.D. FUTSAL ESTE SME 1999, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mohammed GANOUAR, e dal Sig. Dimitri CANAZZA in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società U.S.D. FUTSAL ESTE SME 1999;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in campionato per il Sig. Mohammed GANOUAR, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. FUTSAL ESTE SME 1999;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 324/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 472 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio FLORO FLORES, Lidia LONARDO e Filippo RAIOLA, e delle società FC CASERTANA S.R.L. e PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO FLORO FLORES, in qualità di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico dal 24.09.2020, in violazione:

- a) degli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'articolo 35, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella corrente stagione sportiva, funzioni di Dirigente Accompagnatore della squadra Under 17 della Società F.C. Casertana S.r.l. dal 1.10.2020 all'11.11.2020, in ragione di regolare tesseramento eseguito in favore della predetta Società con la qualifica di Dirigente, senza richiedere ed ottenere la sospensione dall'Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico;
- b) degli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'articolo 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella corrente stagione sportiva, funzioni di allenatore della formazione Under 17 per la Società Paganese Calcio 1926 S.r.l., in ragione del tesseramento sottoscritto in data 30.11.2020, nonostante il precedente vincolo di tesseramento in favore della F.C. Casertana S.r.l. in qualità di Dirigente, nella stagione sportiva 2020-2021;

LIDIA LONARDO, tesserata in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Casertana S.r.l., in violazione degli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito o comunque non impedito al tecnico signor Antonio Floro Flores di svolgere le funzioni di Dirigente Accompagnatore della squadra Under 17 della Società F.C. Casertana S.r.l. dal 1.10.2020 all'11.11.2020, in ragione di regolare tesseramento eseguito in favore della predetta Società con la qualifica di Dirigente, senza richiedere ed ottenere la sospensione dall'Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico;

FILIPPO RAIOLA, tesserato in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Paganese Calcio 1926 S.r.l., in violazione degli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella stagione sportiva 2020-2021 tesserato, e comunque consentito l'utilizzo, del tecnico signor Antonio Floro Flores con funzioni di allenatore della formazione Under 17, in ragione del tesseramento sottoscritto in data 30.11.2020, nonostante il predetto tecnico avesse sottoscritto, nella medesima stagione sportiva, un precedente tesseramento in favore della F.C. Casertana S.r.l. in qualità di Dirigente;

FC CASERTANA S.R.L., per responsabilità sia diretta sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti contestati al proprio legale rappresentante pro-tempore e al signor Antonio Floro Flores;

PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L., per responsabilità sia diretta sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti contestati al proprio legale rappresentante pro-tempore e al suddetto tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio FLORO FLORES, Lidia LONARDO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC CASERTANA S.R.L., e Filippo RAIOLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonio FLORO FLORES, di 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Lidia LONARDO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo RAIOLA, di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società FC CASERTANA S.R.L., e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 325/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 583 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Luca COGNIGNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA COGNIGNI, calciatore tesserato per la società Fermana FC, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara *FERMANA - CESENA* del 3 marzo 2021, al 92 minuto della gara, pronunciato espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca COGNIGNI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Luca COGNIGNI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 326/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 434 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Umberto MARINO avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO MARINO, Direttore Generale e legale rappresentante della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/08/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 30/07/2020, nonostante gli allenamenti collettivi fossero ripresi il 4 agosto e avesse giocato l'ultima partita di campionato il 1° agosto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto MARINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Umberto MARINO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 327/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 582 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo CORSI e Daniele SCIAUDONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO CORSI, calciatore tesserato per la società Cosenza Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *BRESCIA – COSENZA* del 2 marzo 2021, al 17mo minuto del secondo tempo, a seguito dell'espulsione decretata dal direttore di gara, pronunciato espressioni blasfeme;

DANIELE SCIAUDONE, calciatore tesserato per la società Cosenza Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *BRESCIA – COSENZA* del 2 marzo 2021, al 12mo minuto del primo tempo, pronunciato espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Angelo CORSI e Daniele SCIAUDONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Angelo CORSI, e di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Daniele SCIAUDONE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 328/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 282 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Emanuele CORTI avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUELE CORTI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (Allenatore Uefa B codice 29.875) con ultimo tesseramento stagione sportiva 2018/2019 per società ASD P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico; nonché in relazione a quanto previsto dall'art.33, comma 1, del Regolamento del Settore; e dell'art.38, comma 1, delle NOIF, perché sia nella stagione sportiva 2019/2020 che nella corrente stagione sportiva 2020/2021 ha svolto l'attività di tecnico quale allenatore delle categorie giovanili della società U.S. PIANESE SRL senza essere regolarmente tesserato per detta società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele CORTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Emanuele CORTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina